



ASSOCIAZIONE SUPPRTI E SISTEMI MULTIMEDIALI ITALIANA

Milano, 15 Settembre 2025

Via email: dg-bda.servizio2@pec.cultura.gov.it

<i>Oggetto:</i>	Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633
-----------------	---

*COMPENSO PER COPIA PRIVATA***BOZZA DECRETO DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AI SENSI DELL'ART. 71-septies DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633**

La proposta di revisione delle tariffe attualmente in vigore in Italia non solo non risolve alcuna delle problematiche che le aziende rispettose della Legge continuano ad evidenziare da oltre 20 anni, ma li peggiorano e li aggravano in modo intollerabile. Le tariffe, infatti, sono le più alte fra tutti i Paesi europei, dando luogo a una distorsione di mercato che ha raggiunto livelli totalmente fuori controllo.

Ciò in quanto **la maggior parte degli operatori non pagano il compenso. Analizzando i dati di mercato, con un conteggio conservativo, l'equo compenso dovrebbe essere di oltre 600 milioni. Siae dichiara di raccoglierne "solo" 120/130 da molti anni. Si desume una evasione superiore all'80% e l'unica idea è quella di aumentare le tariffe! Gli Autori ed Editori sono contenti? Lo Stato è soddisfatto della mancanza di oltre 120 milioni di Iva? E quanto perde lo Stato in Imposte sul reddito?**

Negli anni trascorsi sono state numerose le segnalazioni inviate a Siae e alla Direzione Generale delle Biblioteche nelle quali si comunicava e si documentava la pratica di prezzi al consumatore inferiori alla tariffa di Equo Compenso stabilita dai Decreti, ma non risulta che nessun intervento sia stato attuato contro tali soggetti, in ulteriore violazione della legge.

**E' a dir poco imbarazzante il confronto con gli altri paesi europei:**

Supporto	GB	Italia	Francia	Spagna	Paesi Bassi	Belgio	Germania
Memorie / Fash Card	256	5,26	4,00 €	0,24 €	- €	1,00 €	0,30 €
Chiavete USB	256	8,76	4,00 €	0,24 €	0,90 €	1,00 €	0,30 €
SSD	2000	20,00	- €	3,00 €	- €	- €	- €
Hard Disk	2000	20,00	6,00 €	6,45 €	0,90 €	5,00 €	4,44 €



## ASSOCIAZIONE SUPPORTI E SISTEMI MULTIMEDIALI ITALIANA

L'applicazione di importi così onerosi, oltre a non rispecchiare in alcun modo la situazione tecnologica e di fruizione dei contenuti (come confermato sia dalla ricerca svolta dall'Istat nell'aprile 2018 su incarico del Mibact, sia da altre indagini effettuate), è destinata con assoluta certezza a favorire ulteriormente il mercato illegale, arrecando danni di entità incalcolabile sia agli autori ed editori, sia all'intero sistema, anche in ragione delle parallele evasioni di Iva e imposte.

Il danno al sistema paese è testimoniato dalla scomparsa di molte aziende che non hanno potuto sostenere la distorsione di mercato creata da questi compensi esorbitanti. E' indispensabile comprendere che l'applicazione di un corretto "*equo compenso*" porterà benefici a tutti gli attori coinvolti: aziende, autori ed editori, nazione.

Come già avvenuto in precedenza da parte nostra, Vi invitiamo nuovamente a modificare la lettera i) del Decreto riguardante gli Hard Disk e gli SSD supporti interni che per loro stessa natura sostituiscono altri supporti sui quali era già stato applicato l'equo compenso: tutti i computer vengono venduti con un Hard Disk o SSD interno con relativo pagamento di equo compenso.

I compensi che prevedono dopo 5 anni un aumento del 20% motivato da un puro adeguamento inflazionistico legano i prodotti elettronici a coefficienti assolutamente non applicabili e totalmente scollegati dalla realtà: i prezzi dei supporti sono per loro natura in costante diminuzione e l'incremento delle tariffe comporta il verificarsi di assurde incidenze - **fino al 150% del valore del prodotto e in ogni caso mediamente del 50%.**

Media	Capacità	Bozza D.M. 2025	Aumento %	Incidenza su costo prodotto
CDR	CDR 80 min 700 mb	0,06	20%	34,3%
DVD + R/RW	DVD 4.7 GB	0,12	20%	48,0%
Flash cards	128 GB	5,26	17%	64,5%
Chiavette USB/USB Stick	64 GB	5,76	13%	157,8%
Hard Disk Drives	2.0 TB	20,00	11%	38,5%

Le nuove tariffe, pertanto, non tengono in alcuna considerazione né l'evoluzione tecnologica, né le abitudini di fruizione dei contenuti (via streaming) da parte degli utenti. Le copie di opere protette effettuate su supporti fisici è infinitesimale rispetto all'utilizzo professionale degli stessi, venendo in conseguenza meno la debenza dell'Equo compenso.

Sembra che nonostante il mondo dei supporti vergini e degli apparecchi di registrazione sia già radicalmente cambiato (vedasi streaming e cloud), si voglia a tutti i costi mantenere uno status quo ante illegale e irreali, penalizzando coloro che hanno



ASSOCIAZIONE SUPPORTI E SISTEMI MULTIMEDIALI ITALIANA

sempre rispettato le norme in ragione del fatto che non si è in grado (la SIAE, che pure dispone ex lege dei relativi poteri) di combattere e recuperare il mercato illegale.

### **Come evidenziato l'evasione è superiore all'80% e l'unica idea è quella di aumentare le tariffe!**

Purtroppo le nuove tariffe non faranno altro che ridurre la quota di mercato legale penalizzando tutti i soggetti coinvolti, il nostro paese prima di tutto.

A questo proposito, alleghiamo una proposta di revisione delle tariffe per i prodotti che la nostra Associazione rappresenta e che riteniamo, per tutti i motivi sopra esposti, possa aiutare tutte le parti coinvolte, riducendo il mercato illegale, apportando benefici agli autori ed editori, all'industria e allo Stato, favorendo l'emersione della maggior parte dell'immenso mercato "parallelo", con pagamento di Iva ed imposte.

**Secondo le nostre stime, con le tariffe proposte Siae raccoglierebbe non meno di 300 milioni di Euro l'anno invece dei 120 milioni previsti. Il beneficio in termini di Iva sarebbe di oltre 70 milioni e sicuramente maggiore sarebbe l'incremento di entrate fiscali.**

\* \* \*

Come non bastasse, la bozza del decreto in data 9 Luglio 2025 con cui il Ministro dei Beni e le Attività Culturali ha rideterminato l'entità dei compensi per copia privata è purtroppo affetta dalle medesime, identiche ragioni di illegittimità e di inapplicabilità che caratterizzano sia il D.M. 30 Settembre 2024, sia i precedenti decreti progressivamente dichiarati nulli dal TAR del Lazio, dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia UE.

Anche in questo caso, infatti, l'art. 2 della bozza non tiene in alcun conto il fatto che *"L'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private nei confronti di tutti i tipi di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale, ivi compresa l'ipotesi, in cui essi siano stati acquistati da soggetti diversi da persone fisiche, a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private e l'uso dei medesimi a fini di riproduzione privata non è conforme all'art. 5, n. 2, della direttiva 2001/29 ...l'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private, segnatamente nei confronti di apparecchiature, dispositivi nonché ai supporti di riproduzione digitale non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie ad uso privato, non risulta conforme con la direttiva 2001/29". (Corte di Giustizia UE con la sentenza 20.10.2010); " . . . dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in ogni caso, detto prelievo non deve applicarsi nei confronti della fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ai soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private . . . ." (Corte di Giustizia UE, 6.3.2015).*

**Il 27 febbraio 2014 il Parlamento Europeo ha chiesto "agli Stati membri di garantire che il prelievo per copie private non debba mai essere pagato**



ASSOCIAZIONE SUPPORTI E SISTEMI MULTIMEDIALI ITALIANA

***allorché i supporti in questione sono utilizzati a fini professionali e che i vari meccanismi di rimborso dei prelievi versati per gli utenti professionali siano sostituiti con sistemi che garantiscano innanzitutto che tali utenti non siano tenuti a pagare il prelievo".***

La stessa SIAE, del resto, fino a poco tempo fa riportava nel proprio sito web, nella sezione dedicata alla copia privata, il seguente testo: *"Possono beneficiare dell'eccezione al diritto esclusivo spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata: per uso esclusivamente personale . . . ; mediante l'utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per "copia privata" previsto dalla legge. Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori. In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile".*

Così, invece, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 823/2016: *"La Corte di Giustizia ha statuito dunque che la disciplina italiana, nell'aver esteso il prelievo per copia privata, in maniera indiscriminata e senza sicure esenzioni, anche ad apparecchi e supporti destinati a un uso esclusivamente professionale, contrasta con il diritto euro unitario".*

Con sentenza n. 1183/2023, inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui sono esenti dal compenso tutte le vendite di supporti e apparecchi destinati a uso professionale, senza che sia dovuta qualsivoglia autorizzazione preventiva della SIAE, né l'allegazione di documentazione ulteriore rispetto alla mera indicazione degli elementi contenuti nei moduli di rendicontazione trimestrali.

Da ultimo, infine, come pure Vi è noto, il TAR del Lazio ha annullato l'art. 4, comma 1, lett. d) del decreto direttoriale componente il c.d. decreto Franceschini del 30.6.2020, enunciando quanto segue: *"Il decreto direttoriale prevede (...) che alla domanda di rimborso sia allegata una «dichiarazione di responsabilità sottoscritta dall'acquirente utilizzatore finale con l'indicazione dei dati inerenti alla partita IVA dell'interessato e dello specifico uso dell'apparecchio o supporto». Tale prescrizione, tuttavia, non tiene conto del fatto che l'acquisizione di tale documento fuoriesce dalla sfera di controllo dei fabbricanti o importatori di apparecchi o supporti atti alla riproduzione . . . il diritto al rimborso viene a dipendere dal volere di un terzo. Non è altresì compatibile col diritto euro unitario, la previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del decreto direttoriale impugnato, che fa ricadere sull'avente diritto al rimborso l'onere di dimostrare che la somma indebitamente pagata non sia stata traslata sull'utilizzatore finale, trattandosi di una modalità di prova che rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'ottenimento del rimborso di quanto indebitamente pagato (Corte Giust. UE, 9/2/1999, in C-343/96; 25/2/1988, in C-331/85, 376/85 e 378/85; 9/11/1983, in C-199/82)".*



## ASSOCIAZIONE SUPPORTI E SISTEMI MULTIMEDIALI ITALIANA

Dunque anche la previsione contenuta nel decreto ministeriale attualmente in vigore avente ad oggetto l'obbligo di fornire alla SIAE le fatture dell'utente finale al fine di ottenere l'esenzione e/o il rimborso del compenso deve ritenersi caducata e inapplicabile, come il TAR del Lazio non mancherà di ribadire anche all'esito del procedimento di annullamento attualmente in corso avverso detto decreto.

\* \* \*


**Le questioni sopra enucleate possono essere riassunte come segue:**

- 1) E' indifferibile un aggiornamento delle tariffe relative al compenso per copia privata che le uniformi sia alla situazione tecnologica e di fruizione dei contenuti da parte degli utenti, sia alla media di quelle in vigore negli altri Paesi dell'Unione Europea secondo quanto esposto nell'allegata proposta di revisione.**
- 2) Proponiamo che il Comitato Permanente sul Diritto d'Autore venga allargato anche ai Produttori e Distributori e che periodicamente, semestralmente o annualmente, si riunisca per valutare l'evoluzione della tecnologia, dei nuovi prodotti e dell'andamento dell'equo compenso, applicando le corrette modifiche in tempi ragionevoli. Questa metodologia non può che portare benefici a tutte le parti coinvolte, come dimostrato dai paesi Europei che già la utilizzano.**

**Il Comitato potrebbe nominare un gruppo ristretto di persone competenti, che conoscono l'evoluzione tecnologica e del mercato, sia delle Associazioni Industriali, sia delle Associazioni di Autori/Editori e del Ministero.**

Confidiamo nella comprensione della situazione e nella volontà di non perdere l'occasione per un confronto che porti beneficio a tutte le parti coinvolte.

ASMI, come sempre nel passato, è disponibile a collaborare con le Autorità competenti per l'emanazione di una normativa che si uniformi alla Direttiva Europea 29/2001 e alle sentenze delle Corti, che tuteli gli operatori che rispettano le leggi e che eviti in futuro continui ricorsi contro normative non conformi, come inevitabilmente avverrà anche nel presente caso.

Dott. Mario Pissetti  
Presidente ASMI  


All. c.s.